

IMPRESA

Dal 1° marzo operativa la procedura destinata ai siti inseriti nel sistema Cnce_EdilConnect

Congruietà della manodopera, arriva l'alert per tutti i cantieri

Pagine a cura

DI DANIELE CIRIOLI

La congruità della manodopera va a regime. Dal 1° marzo, infatti, un alert avviserà l'impresa affidataria (e il committente in caso di appalti pubblici) che l'appalto è soggetto a verifica della congruità da richiedere con l'ultimo Sal (stato di avanzamento lavori) e prima del saldo finale per tutti i cantieri, pubblici e privati. Per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio, le casse edili procederanno al rilascio dell'attestato di congruità anche sulla base di auto-dichiarazione dell'impresa.

Un "worker pass". È la patente (attestato) di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Il sistema di controllo, istituito con accordo del 10 settembre 2020, è rappresentato da un applicativo online della Cnce: il «Cnce_EdilConnect». La congruità si applica, dal 1° novembre 2021, ai lavori edili per i quali è fatta una denuncia d'inizio attività ("Dnl") alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente; precisamente:

- a tutti gli appalti pubblici;
- agli appalti privati il cui valore complessivo dell'opera sia pari o superiore a 70.000 euro.

La congruità è necessariamente richiesta:

- negli appalti pubblici: al termine dell'ultimo stato avanzamento lavoro prima di procedere al saldo finale;
- negli appalti privati: al termine dei lavori per l'erogazione del saldo finale.

I lavori per i quali è richiesta la congruità. Sono soggetti alla congruità i «lavori edili». In base al Tu sulla sicurezza (allegato X del dlgs 81/2008) rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la con-

trattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata da organismi dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (l'elenco dei lavori è disponibile su Edilconnect).

La procedura di verifica. L'impresa affidataria è tenuta a inserire con la Dnl, attraverso i sistemi di denuncia adottati dalle singole casse edili, tutti i dati dell'appalto e dei soggetti che parteciperanno all'appalto, per garantire la corretta assegnazione del "Cuc" (codice univoco congruità di cantiere) da parte del sistema. Questo codice assicura la codifica univoca e consente la corretta acquisizione della manodopera denunciata in tutte le casse edili/edilcasse dai soggetti coinvolti nell'appalto così da garantire la convergenza nel contatore di congruità del singolo appalto, sempre visibile da parte dell'impresa affidataria. Ai fini di una corretta verifica della congruità sono necessarie le seguenti condizioni:

- il corretto caricamento del cantiere da parte dell'impresa affidataria attraverso i singoli sistemi adottati dalle Casse Edili e l'assegnazione del Cuc;
- l'indicazione di tutti i soggetti che parteciperanno all'appalto cantiere;
- l'indicazione da parte di tutti i soggetti esecutori (anche lavoratori autonomi e soci lavoratori), nella denuncia mensile, delle ore di manodopera dello specifico cantiere.

La verifica e attestazione di congruità. La verifica della congruità è molto semplice: è effettuata mediante il raffronto con gli indici minimi di congruità (si veda tabella in pagina).

L'attestazione è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla cassa edile su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto delegato o del committente. Per i lavori

pubblici la congruità è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione dell'ultimo Sal (stato di avanzamento dei lavori), prima del saldo finale. Per i lavori privati, la congruità va dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente, con riferimento all'opera complessiva.

Tolleranza del 5%. Quando non è possibile attestare la congruità, la cassa edile indica analiticamente all'impresa le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare entro il termine di 15 giorni attraverso il versamento dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro che occorre per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione nel termine consente il rilascio dell'attestazione; il decorso inutile del termine e l'esito negativo della verifica sono comunicati ai richiedenti con indicazione degli importi a debito e delle cause d'irregolarità. Di conseguenza la cassa edile iscrive l'impresa alla «Banca nazionale imprese irregolari» (Bni). Se lo scostamento di congruità non supera il 5% dell'indice della manodopera, la cassa edile rilascia ugualmente l'attestazione, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi lo scostamento. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio all'impresa affidataria del Durc online.

La nuova procedura (da marzo). Finora sono stati soggetti al test congruità, in via sperimentale, i lavori edili denunciati dal 1° novembre 2021 dai committenti pubblici e da quelli privati (questi ultimi solo per opere non inferiori a 70mila euro). Dal 1° marzo 2023 si va a regime ed entra in opera una procedura di alert per tutti i cantieri, pubblici e privati, avviati dalla stessa data o aperti a tale data e inseriti nel sistema Cnce_EdilCon-

nect, che sensibilizza i soggetti nella richiesta dell'attestazione di congruità. La nuova procedura prevede che, a seguito di denuncia di nuovo lavoro (Dnl) alla cassa edile, è trasmessa una Pec all'impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico) che informa dell'obbligo della verifica di congruità. Ogni terzo giorno del mese la Cnce_EdilConnect invia all'impresa affidataria un riepilogo dei dati in merito alla congruità nei cantieri. Per i lavori pari o superiore a 30 giorni è inviato, 20 giorni prima della fine dei lavori, altra Pec all'impresa affidataria (e al committente in caso di lavori pubblici) la quale ricorda che, una volta chiuso il cantiere, occorre richiedere l'attestazione di congruità per procedere al pagamento del saldo finale da parte del committente.

La chiusura del cantiere. Alla chiusura del cantiere, qualora non ci sia stata una richiesta dell'attestazione di congruità, possono configurarsi due scenari. Il primo se il cantiere è congruo: la cassa edile invita con Pec l'impresa affidataria (e committente se l'appalto pubblico) a richiederla, perché obbligatoria al fine del pagamento del saldo finale, ovvero a scaricarla dal sito (www.congruitanazionale.it). Il secondo se il cantiere non è congruo: il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia del mese di chiusura cantiere (il 1° giugno, ad esempio, se la chiusura del cantiere c'è stata il 16 aprile), la cassa edile invia tramite Pec una nuova informativa all'impresa affidataria (e al committente, per gli appalti pubblici) per segnalare la mancata congruità e la mancata richiesta di attestazione. Nella Pec viene spiegato che è possibile regolarizzare la situazione e richiedere l'attestazione di congruità entro 15 giorni e che, in mancanza, l'impresa affidataria sarà segnalata come irregolare nella banca dati nazionale delle imprese irregolari (Bni) con la conseguenza di non poter ottenere la regolarità contributiva (Durec).

© Riproduzione riservata

IMPRESA

Ciascuna impresa coinvolta nella realizzazione dell'opera sarà soggetta alla congruità

Lavori valutati unitariamente

Lo "spezzatino" di lavori non salva dalla verifica della congruità della manodopera. Si applica, infatti, anche ai lavori sotto soglia di 70 mila euro ("limite nominale" che fa scattare nel settore privato l'obbligo della congruità), perché riguarda l'opera complessivamente considerata, non i singoli appalti di lavoro. Pertanto, nel caso di un'unica opera d'importo pari almeno a 70 mila euro, commissionata da unico committente attraverso più appalti, ciascuna impresa coinvolta nella realizzazione dell'opera sarà soggetta alla congruità, indipendentemente dall'importo del proprio appalto di lavori. Lo precisa la Cnce, tra l'altro, nell'ultimo aggiornamento alle Faq, in vista della prossima entrata a regime della congruità dal prossimo 1° marzo.

La congruità a regime. È la patente (attestato) di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Finora il test congruità ha operato in via sperimentale, per i lavori edili denunciati dal 1° novembre 2021. Dal 1° marzo 2023 va a regime per tutti i cantieri pubblici (qualunque importo) e privati (solo opere non inferiore a 70mila euro). In mancanza di congruità, c'è il Durc negativo.

Il limite dei 70 mila. Proprio riguardo al limite che fa scattare l'obbligo della congruità, è stato chiesto alla Cnce se è da ritenersi soggetta un'opera oggetto di più affidamenti da parte di un unico committente,

con più contratti di appalto singolarmente d'importo inferiore ai 70 mila euro. Si, risponde la Cnce: nel caso di un lavoro privato d'importo complessivo pari o superiore ai 70 mila euro, in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente, l'opera sarà comunque soggetta a congruità, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, anche se d'importo inferiore ai 70 mila euro. Ognuna delle imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera, quindi, sarà considerata singolarmente come impresa affidataria per la parte dei lavori di propria competenza e soggetta alla verifica di congruità.

Ai fini operativi, aggiunge la Cnce, all'atto di inserimento dei singoli contratti sul portale di Cnce_Edil-Connect, ognuna delle imprese deve inserire il valore complessivo dell'opera e poi l'importo dei lavori edili del singolo contratto, dando così luogo all'attribuzione di più "Cuc" (codice univoco congruità di cantiere) e, quindi, a distinte e autonome attestazioni di congruità le cui risultanze non avranno alcuna ricaduta sulla filiera di appaltatori presenti nel cantiere.

Sisma bonus ed ecobonus. Altro chiarimento riguarda la "contabilità sperata" imposta dall'Agenzia delle entrate sia per il "sisma bonus" sia per l'"ecobonus".

È stato chiesto alla Cnce di chiarire se è possibile il rilascio di singole attestazioni di congruità anche nei casi di unico contratto di affidamento di valore non infe-

riore a 70 mila euro.

La risposta è affermativa: l'impresa affidataria può inserire in Cnce_Edil-Connect un cantiere per il sisma bonus e uno per l'ecobonus (con attribuzione di singoli CUC), di modo da poter richiedere, prima dell'erogazione del saldo finale, una distinta attestazione di congruità rispetto alla parte di opera conclusa per prima.

Le variazioni in corso d'opera. È stato chiesto alla Cnce di chiarire se si possibile annullare un'attestazione di congruità già emessa e richiederne una nuova successiva alle correzioni apportate.

Anche questa risposta è affermativa, nel caso vengano rilevati errori materiali nei dati contenuti nell'attestazione di congruità o nel caso in cui l'importo dei lavori non sia stato aggiornato (ad esempio variazioni in corso d'opera).

Il principio delle ore. Tra i "principi cardine" del sistema, il cui rispetto garantisce la regolarità dell'impresa e, quindi, la possibilità di avere il rilascio del worker pass, c'è il principio del rispetto delle ore, in virtù del quale condizione per la regolarità dell'impresa è che:

- dichiarati nella denuncia contributiva mensile alla cassa edile un numero di ore (lavorate e non) non inferiore a quello contrattuale;

- la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate, comunque computabili,

non risulti inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese;

- il numero delle ore di lavoro sia commisurato a quelle dell'orario ordinario di lavoro, come da legge e da contratto.

Il principio del rispetto delle ore, ha spiega la Cnce, si ritiene comunque soddisfatto anche in presenza di permessi non retribuiti non superiore a 40 ore per anno civile; di permessi retribuiti non superiori a 88 ore annue da usufruire non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello della maturazione; di ferie non superiori a 160 ore per anno solare.

In caso di superamento di questi tetti massimi delle esimenti la cassa edile/Edilcassa è tenuta a chiedere chiarimenti all'impresa. Idem in presenza di ore non lavorate, indicate con causale "assenza ingiustificata" da parte del lavoratore.

Nel caso in cui non fornisca esaurienti spiegazioni, la cassa edile deve richiedere all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, che mancano al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.

In caso di mancato assolvimento, l'impresa è irregolare e, quindi, la cassa edile dovrà procedere alla segnalazione dell'irregolarità in Bni (banca nazionale delle imprese irregolari). Il che, evidentemente, non consentirà il rilascio del "worker pass" (attestazione di congruità).

— © Riproduzione riservata —

La nuova procedura prevede che, a seguito di denuncia di nuovo lavoro alla cassa edile, è trasmessa posta elettronica certificata all'impresa affidataria, e al committente in caso di appalto pubblico, che informa dell'obbligo della verifica di congruità

Finora il test congruità ha operato in via sperimentale, per lavori edili denunciati dal 1° novembre 2021. Dal 1° marzo 2023 va a regime per cantieri pubblici e privati. In mancanza di congruità, c'è il Durc negativo

Il sistema di congruità va a regime

Che cos'è	È un sistema che verifica la «congruità dell'incidenza della manodopera» impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o anche in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione. Tiene conto di quanto definito dalle Parti sociali più rappresentative per il settore edile con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020
A chi si rivolge	Il sistema di congruità è rivolto al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
A chi si applica	La verifica della congruità si applica: <ul style="list-style-type: none"> • nell'ambito dei lavori pubblici • nell'ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro
Chi richiede la congruità	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lavori pubblici</i>: il committente o l'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo SAL • <i>Lavori privati</i>: l'impresa affidataria prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente
Chi rilascia la congruità	La Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente (ove è ubicato il cantiere, salvo accordi di trasferta)
I tempi	L'attestazione di congruità è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente
Se manca la congruità	<p>È previsto un meccanismo di regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Cassa edile/Edilcassa invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità <p>In mancanza di regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc online per l'impresa affidataria
Differenza con il Durc	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Il certificato di congruità</i>: è riferito al singolo appalto e a tutti i soggetti in esso operanti (edili), pur rilevando l'eventuale irregolarità nei confronti dell'impresa affidataria (emissione del successivo Dol irregolare) • <i>Il Durc online (Dol)</i>: è riferito alla singola impresa e alla sua regolarità rispetto a Inps, Inail e Casse Edili/Edilcasse

Gli indici di congruità

Categorie di lavori	Percentuale minima di incidenza manodopera sull'intero lavoro
Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
Dighe	16,07%
Acquedotti e fognature	14,63%
Gasdotti	13,66%
Oleodotti	13,66%
Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
Opere marittime	12,16%
Opere fluviali	13,31%
Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
Bonifica e protezione ambientale	16,47%

